

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: DGRM 1081/2008: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N. 3 ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PAZIENTI ONCOLOGICI - PROVVEDIMENTI ANNO 2018.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1. DI APPROVARE** l'avviso - *allegato con il n. 1* - unitamente al fac-simile della domanda - *allegata con il n. 2* - che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto, rivolti alle Organizzazioni di Volontariato interessate a stipulare, per l'anno 2018, una convenzione per la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova Marche, ai sensi della DGRM n. 1081/2008.
- 2. DI INCARICARE** il Direttore del Distretto di Civitanova Marche della valutazione delle domande e della documentazione prodotta, nonché della gestione e degli aspetti esecutivi della convenzione.
- 3. DI DELEGARE** il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la stipula della convenzione, nel rispetto della DGRM 1081/2008.
- 4. DI DARE ATTO** che la convenzione - *allegata con il n. 3* al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2018.
L'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche si riserva di prorogare i termini stabiliti per il tempo necessario ad indire una nuova selezione e comunque per un tempo massimo di 6 mesi.
- 5. DI STABILIRE** che il tetto massimo di spesa di riferimento per l'anno 2018 è quello dell'anno 2017 (€ 64.800,00), fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente alle organizzazioni.

6. **DI DARE ATTO** che l'onere di spesa **anno 2018** derivante dalla presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018, con imputazione al conto economico n. 0505050105, centri di costo nn. 0822171 e 0821171, autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 N. 36 sub 2.
7. **DI SPECIFICARE** che, qualora intervenissero cambiamenti normativi ed economici ritenuti essenziali per garantire la corretta prosecuzione del rapporto convenzionale, l'AV3 rivaluterà, conseguentemente, l'accordo in essere.
8. **DI DICHIARARE** che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art. 1 della L. R. 36/2013.
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
10. **DI DARE ATTO**, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Sperti



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi Delucchi



La presente determina consta di n. 16 (sedici) pagine di cui n. 9 (nove) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA 3 – U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
CIVITANOVA MARCHE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale n. 13/2003: *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- Legge 11 agosto 1991, n. 266: *“Legge-quadro sul volontariato.”*;
- Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- DPCM 14 febbraio 2001: *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*;
- DGRM n. 606 del 20 marzo 2001: *“Linee Guida regionali per le cure domiciliari”*;
- Conferenza unificata – Accordo 19 aprile 2001: *“Accordo tra il Ministro della Sanità, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le province, i Comuni e le Comunità Montane, sul documento di iniziative per l’organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative”*;
- DPCM 29 novembre 2001: *“Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”*;
- Comitato Ministero della Salute per le cure Palliative: *“Il modello organizzativo per la realizzazione della rete di cure palliative”* - Documento finale del 01/04/03;
- *“Piano Sanitario Regionale 2003/2006”*;
- *“Piano Sanitario Regionale 2007/2009”*;
- DGRM n. 1081 del 30.07.2008: *“Modifica e approvazione dello schema di convenzione tra ASUR - zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore - Associazioni di volontariato in campo domiciliare oncologico.”*;
- Legge Regionale Marche del 30 maggio 2012, n. 15: *“Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”*;
- DGRM n. 1224 del 30 dicembre 2015: *“ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2016.”*
- DPCM 12 gennaio 2017: *“Definizione e aggiornamento dei Livelli Uniformi di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”*
- DGRM n. 716 del 26 giugno 2017: *“Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502” Recepimento e prime disposizioni attuative.”*

ISTRUTTORIA:

Premesso quanto segue:

Il volontariato ha trovato una disciplina organica con la legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) che riconosce il valore e la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Il legislatore del 1991 ha sostanzialmente riconosciuto che gli organismi associativi *no*

profit, collaborando con le PP.AA., condividono gli obiettivi di pubblica utilità secondo il principio della sussidiarietà orizzontale. Lo strumento per dare veste giuridica a questa forma di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e il volontariato è la convenzione (art. 7 della L. 266/199). Il sistema di convenzionamento è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia Europea (sent. 17/06/97 causa C-70/95) e non contrastante con l'ordinamento comunitario per il fatto che una normativa nazionale possa consentire a soli operatori che non perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale basato sul sistema della solidarietà mediante la stipula di convenzioni. Il campo d'azione privilegiato delle convenzioni è quello dei servizi alla persona, in particolare i servizi socio-sanitari nei quali gli organismi *no profit* riescono a leggere i bisogni del territorio, ad attivare una rete di auto-aiuto, portando la propria progettualità nella soddisfazione di bisogni che emergono nella società. La Regione Marche ha riconosciuto il valore e la funzione sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e ne ha promosso lo sviluppo con legge regionale n. 48/1995. La legge regionale n.15/2012 ha modificato la normativa ed al suo articolo n. 2 ha precisato che "per finalità di carattere sociale, civile e culturale" si intendono innanzitutto quelle relative a prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà e marginalità.

Considerato inoltre che:

La partnership pubblico-privato sociale si rende necessaria specialmente nel settore dell'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, dell'assistenza territoriale e semi-residenziale a favore dei pazienti terminali e negli interventi ospedalieri a domicilio che il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 ha inserito tra i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) e che il DPCM del 12 gennaio 2017, nell'aggiornare i L.E.A., ha ribadito. La Legge 328/2001 ed i successivi Decreti attuativi hanno fornito importanti indicazioni alle Regioni finalizzate a raggiungere la piena integrazione tra gli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, soprattutto nell'ambito delle cure e dell'assistenza domiciliari.

La Regione Marche con l'obiettivo di soddisfare i bisogni di tutti i soggetti di qualsiasi età secondo i principi dell'approccio multidimensionale e multiprofessionale ha approvato, con DGRM 1081/2008, uno schema tipo di convenzione per regolare in modo omogeneo i rapporti tra le allora Zone Territoriali e i soggetti *no profit* al fine di garantire a tutta la popolazione della nostra Regione gli stessi adeguati livelli di assistenza, con costi analoghi.

Tanto premesso:

Il Distretto di Civitanova Marche dal 2006 al 2017 ha assicurato l'assistenza domiciliare oncologica ai pazienti residenti nel proprio territorio avvalendosi della collaborazione di una equipe multidisciplinare fornita in convenzione dalla Fondazione ANT Italia Onlus con sede legale in Bologna e sede operativa in Civitanova Marche, giuste le determine di seguito elencate:

- determina n. 365 del 30.12.2005 per l'anno 2006
- determina n. 333 del 29.12.2006 per l'anno 2007
- determina n. 128 del 29.04.2008 per l'anno 2008
- determina n. 40 del 24.01.2009 per l'anno 2009

- determina n. 21 del 21.01.2010 per l'anno 2010
- determina n. 601 del 23.12.2010 per l'anno 2011
- determina n. 186 del 12.03.2011 per l'anno 2012
- determina n. 712 del 19.09.2013 per l'anno 2013
- determina n. 337 del 28.05.2014 per l'anno 2014
- determina n. 159 del 06.03.2015 per l'anno 2015
- determina n. 194 del 22.03.2016 per l'anno 2016
- determina n. 70 del 13.02.2017 per l'anno 2017

L'ultima convenzione è cessata in data 31.12.2017 e la spesa – anno 2017 – è stata di € 64.800,00, per un numero di 72 pazienti assistiti nell'anno solare.

Anche per l'anno 2018, stante il permanere dell'impossibilità di garantire il servizio con personale dipendente, l'Area Vasta n. 3 ha necessità di stipulare una nuova convenzione secondo i termini di cui alla DGRM 1081/2008.

Allo scopo, si procederà alla pubblicazione di un avviso rivolto alle organizzazioni di volontariato interessate alla gestione del servizio, secondo lo standard tecnico-organizzativo corrispondente alla Tipologia A, codificata all'art. 8 dell'allegato 1 alla DGRM 1081/2008:

- coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, psicologo, OSS/Infermiere, volontario con competenze socio-sanitarie.

Le organizzazioni devono essere iscritte da almeno sei mesi nell'apposito registro regionale del volontariato della Regione Marche.

Posto che la DGRM n. 1081/2008 appare formulata nel senso di prevedere la possibilità di convenzionamento con Associazioni di Volontariato e, più in generale, con le "Organizzazioni del terzo settore", deve ritenersi possibile il convenzionamento anche con organizzazioni di volontariato regolarmente istituite che, pur non avendo la forma giuridica di associazioni e quindi non iscritte nel registro regionale, derivino dalla trasformazione di un'associazione di volontariato (es. fondazioni) e che:

- non perseguano scopi di lucro ed abbiano esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- le attività poste in essere siano riconducibili a quelle attività volte alla fornitura di beni e servizi di utilità sociale nello specifico campo dell'oncologia e che abbiano maturato un'esperienza pluriennale in tal campo;
- abbiano una struttura organizzativa ed operativa nell'ambito del territorio regionale.

L'organizzazione di volontariato prescelta avrà l'obbligo, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta scelta, pena la decadenza e, se stipulata, pena la risoluzione della convenzione, di attivare una sede operativa in uno dei comuni dell'area territoriale dell'Area Vasta 3 (Civitanova Marche – Montecosaro – Montefano – Montelupone – Monte San Giusto – Morrovalle – Potenza Picena – Porto Recanati – Recanati).

Le domande e la documentazione prodotta saranno esaminate dal Direttore del Distretto di Civitanova Marche

Il tetto massimo di spesa conseguente alla presente determina, per l'anno 2018, è quello dell'anno 2017 - pari ad 64.800,00 per un numero massimo di pazienti assistibili nel corso dell'anno solare non superiore a n. 72 - fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che saranno comunicate formalmente alle organizzazioni di volontariato.

Ulteriori eventuali pazienti saranno assistiti dall'Organizzazione di Volontariato con oneri a proprio carico, fino ad un numero massimo di 140.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Si redige il presente documento istruttorio per procedere alla stipula di una convenzione, per l'anno 2018, avente ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova Marche, nei termini di cui alla DGRM 1081/2008.

Atteso che il Direttore del Distretto e il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa Territoriale, ciascuno per la parte di propria competenza, con la sottoscrizione del presente documento istruttorio, attestano:

- l'impossibilità di garantire il servizio di che trattasi con personale dipendente che si trova impegnato nello svolgimento di altre attività istituzionali;
- che l'attività in questione richiede lo standard tecnico-organizzativo corrispondente alla Tipologia A, codificata all'art. 8 dell'allegato 1 alla DGRM 1081/2008;
- che l'onere di spesa conseguente alla presente determina - per l'importo massimo di € 64.800,00 - sarà imputato al conto economico n. 0505050105, centri di costo nn. 0822171 e 0821171, autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 N. 36 sub 2 e sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018.

Considerato altresì che i Dirigenti proponenti, ciascuno per quanto di competenza, con la sottoscrizione del presente documento istruttorio dichiarano la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale


Tanto premesso:

SI PROPONE

1. **DI APPROVARE** l'avviso - *allegato con il n. 1* - unitamente al fac-simile della domanda - *allegata con il n. 2* - che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto, rivolti alle Organizzazioni di Volontariato interessate a stipulare, per l'anno 2018, una convenzione per la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova Marche, ai sensi della DGRM n. 1081/2008.
2. **DI INCARICARE** il Direttore del Distretto di Civitanova Marche della valutazione delle domande e della documentazione prodotta, nonché della gestione e degli aspetti esecutivi della convenzione.

3. **DI DELEGARE** il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la stipula della convenzione, nel rispetto della DGRM 1081/2008.
4. **DI DARE ATTO** che la convenzione - *allegata con il n. 3* al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2018. L'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche si riserva di prorogare i termini stabiliti per il tempo necessario ad indire una nuova selezione e comunque per un tempo massimo di 6 mesi.
5. **DI STABILIRE** che il tetto massimo di spesa di riferimento per l'anno 2018 è quello dell'anno 2017 (€ 64.800,00), fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente alle organizzazioni.
6. **DI DARE ATTO** che l'onere di spesa anno 2018 derivante dalla presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018, con imputazione al conto economico n. 0505050105, centri di costo nn. 0822171 e 0821171, autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 N. 36 sub 2.
7. **DI SPECIFICARE** che, qualora intervenissero cambiamenti normativi ed economici ritenuti essenziali per garantire la corretta prosecuzione del rapporto convenzionale, l'AV3 rivaluterà, conseguentemente, l'accordo in essere.
8. **DI DICHIARARE** che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art. 1 della L. R. 36/2013.
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
10. **DI DARE ATTO**, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL DIRETTORE
DISTRETTO CIVITANOVA MARCHE
Dr. Gianni Turchetti



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli



Per i pareri infrascritti:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente Responsabile
del Servizio di Gestione
Dr. Paolo Gubbinelli



Il Dirigente Responsabile
del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi



- ALLEGATI -

Allegato n. 1

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA SCELTA DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PAZIENTI ONCOLOGICI
DELL'AREA VASTA N. 3 (DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE)**

**Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 3 ed organizzazioni del terzo settore
Organizzazioni di Volontariato in campo domiciliare oncologico
- ANNO 2018 -**

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati la volontà dell'ASUR Marche – Area Vasta 3 di Macerata di stipulare, per l'anno 2018, una convenzione per la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova Marche.

La convenzione sarà stipulata ai sensi della DGR Marche n. 1081/2008.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE

- Oggetto della convenzione:** assistenza domiciliare integrata specialistica a pazienti oncologici, secondo lo standard tecnico-organizzativo corrispondente alla tipologia A, codificata all'articolo 8 dell'allegato n. 1 alla DGRM 1081/2008, di seguito riportato:
 - coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, psicologo, OSS/Infermiere, volontario con competenze socio-sanitarie
- N. massimo presunto di pazienti da assistere:** n. 72
- Contributo annuo onnicomprensivo per paziente:** € 900,00
- Tetto massimo di spesa:** € 64.800.000.
Il tetto massimo di spesa per l'anno 2018 è quello dell'anno 2017, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che saranno comunicate formalmente alle organizzazioni di volontariato.
- Durata del servizio:** dalla data di sottoscrizione della convenzione al 31.12.2018
- Requisiti che devono essere posseduti dalla organizzazione di volontariato:** iscrizione da almeno sei mesi nell'apposito registro regionale del volontariato (art. 4 della L.R. 15 del 30/05/2012) della Regione Marche.
Possono inoltrare richiesta anche le organizzazioni di volontariato che hanno assunto la forma giuridica della "fondazione".

TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Tutte le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti possono manifestare il proprio interesse inviando richiesta (secondo l'allegato fac-simile) in busta chiusa sigillata, entro e non oltre il termine perentorio del giorno _____ ore **12,00** - pena l'esclusione - al seguente indirizzo:

ASUR Marche – Area Vasta n. 3, Ufficio Protocollo, Belvedere Raffaello Sanzio, 62100 Macerata.

La documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio di ricezione, presso l'Ufficio Protocollo ASUR Marche – Area Vasta n. 3 sito in Macerata (cap 62100), Belvedere Raffaello Sanzio, che ne rilascerà apposita ricevuta.

All'esterno del plico deve essere riportata:

- la ragione sociale,
- la sede legale/operativa,
- il numero di telefono e di fax del soggetto interessato
- la seguente dicitura: **"PROCEDURA DI SELEZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PAZIENTI ONCOLOGICI DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE"**.

Alla richiesta devono essere allegati:

- **statuto dell'organizzazione di volontariato**
- **relazione a firma del legale rappresentante della organizzazione di volontariato riportante:**
 1. l'elenco del personale prestatore del servizio con evidenziata la qualifica posseduta in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
 2. gli elementi da cui desumere la continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire;
 3. dichiarazione riportante la sede dell'organizzazione di volontariato nell'ambito del territorio regionale.
- **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.**

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'organizzazione di volontariato sarà prescelta dal Direttore del Distretto in base ai seguenti criteri di priorità:

- qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
- continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire;
- sede dell'organizzazione di volontariato nell'ambito del territorio regionale.

OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

SEDE OPERATIVA

L'organizzazione di volontariato prescelta ha l'obbligo, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta scelta, pena la decadenza e, se stipulata, pena la risoluzione della convenzione, di attivare una sede operativa in uno dei seguenti comuni dell'area territoriale dell'Area Vasta n. 3 (Civitanova Marche – Montecosaro – Montefano – Montelupone – Monte San Giusto – Morrovalle – Potenza Picena – Porto Recanati – Recanati).

ASPETTI ASSICURATIVI

Le organizzazioni di volontariato dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi per i propri collaboratori, nonché per responsabilità civile verso i terzi; dovranno essere in regola con gli obblighi previdenziali di legge per i dipendenti che prestano attività e obblighi assistenziali contro gli infortuni sul lavoro.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Turchetti Gianni, tel. 0733 823.452.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico e nel sito web dell'ASUR Marche.
Eventuali informazioni possono essere richieste a: Dr.ssa Mandolesi Loredana, tel. 0733 823.478.

Civitanova Marche, li ____/____/201____

IL DIRETTORE DI AREA VASTA n. 3
Dr. Alessandro Maccioni

Allegato n. 2
(fac simile domanda)

ASUR MARCHE
AREA VASTA 3
BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO
62100 MACERATA

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
della organizzazione di volontariato _____
con sede legale in _____
con sede operativa in _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
tel. n. _____

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la scelta della organizzazione di volontariato cui affidare, ai sensi della DGRM 1081/2008, per l'anno 2018 il servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova Marche.

All'uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che l'organizzazione di volontariato è iscritta nel registro regionale del volontariato (art. 4 L.R. 15/2012) della Regione Marche dalla data del _____.

Si allegano:

1. **statuto dell'organizzazione di volontariato**
2. **relazione riportante:**
 - l'elenco del personale prestatore del servizio con evidenziata la qualifica posseduta in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
 - gli elementi da cui desumere la continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire;
 - dichiarazione riportante la sede legale e la sede operativa dell'organizzazione di volontariato nell'ambito del territorio regionale.

FIRMA

Allegare documento di identità del sottoscrittore.

Allegato n. 3

**CONVENZIONE TRA
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREE VASTE
(LEGGE REGIONALE N. 13/2003) ED ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE IN CAMPO
DOMICILIARE ONCOLOGICO**

TRA

L'A.S.U.R. – Area Vasta n. 3 (Macerata - Civitanova Marche - Camerino), con sede amministrativa in Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata, Cod. Fisc.: 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta, Dott. MACCIONI ALESSANDRO, nato a Macerata il 16.09.1957, cod. fisc. MCCLSN57P16E783F, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta n.3;

E

La _____ con sede legale in _____ - CAP _____ - _____, codice fiscale e partita IVA _____, rappresentata dal Rappresentante Legale, _____, nato a _____, il _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) specialistica a pazienti oncologici, l'Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche - si avvale della collaborazione della Organizzazione di Volontariato _____ di _____ per le attività oggetto di tale convenzione. La _____ appartiene, per tipologie tecniche-organizzative, come definite dall'articolo n. 8 della medesima alla:

- Tipologia A

La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi.

ART. 2

(Livello decisionale e responsabilità organizzativa)

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni dell'Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche. Il soggetto convenzionato collabora quindi con essa attraverso un rapporto funzionalmente subordinato.

Il livello operativo è distrettuale.

La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) sono a cura dell'(UVD).
Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante dell' UVD.
Un rappresentante del soggetto convenzionato partecipa alle attività dell'UVD.

ART. 3

(Modalità operative per la presa in carico di pazienti)

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete al Medico di Medicina Generale e va trasmessa alla UVD.

La presa in carico dei pazienti è a cura del Distretto di Civitanova Marche, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che vengono individuati dalla UVD quali casi in possesso dei requisiti per ricevere l'ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri di ammissibilità di cui all'art. n. 5.

Concordato il PAI il soggetto convenzionato attiva nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il domicilio (entro 24 ore).

ART. 4

(Rapporti con U.O. Oncologia)

La U.O. di Oncologia, competente per territorio, garantisce la eventuale consulenza, secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Integrato individuale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero, garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta.

ART. 5

(Criteri di ammissibilità e numero di pazienti assistiti)

Criteri necessari e sufficienti per l'ammissibilità:

- a. Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento della malattia;
- b. Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance-status uguale o inferiore al 50% secondo la Scala di Karnofsky;
- c. Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi.

Il numero massimo di pazienti assistibili nel corso dell'anno solare non potrà comunque essere superiore a n. 72. Ulteriori eventuali pazienti saranno assistiti dall'Organizzazione _____ con oneri a proprio carico, fino ad un numero massimo di 140.

Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno.

In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinviato all'UVD per un nuovo eventuale PAI.

ART. 6

(Gestione delle eventuali liste di attesa)

Nel caso che numerose richieste da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste di attesa sono gestite direttamente dal Distretto, previo accordo con il soggetto convenzionato, secondo i seguenti

criteri:

- a. gravità clinica;
- b. condizioni psico-socio familiari;
- c. data della domanda.

ART. 7
(Oneri della Zona)

L'Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche si impegna a:

- a. mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione degli interventi, di formazione e di supervisione degli operatori, nonché per ogni altra necessità logistica;
- b. assicurare il corretto funzionamento della UVD e la stesura del PAI per ciascun paziente, in tempi congrui;
- c. assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci;
- d. provvedere con proprio personale all'erogazione delle prestazioni non oggetto della presente convenzione ma previste dal PAI, in forma integrata con il soggetto convenzionato;
- e. promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali, con particolare riferimento al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni.

ART. 8
(Oneri del soggetto convenzionato)

Il soggetto convenzionato si impegna a:

- ⇒ assicurare la disponibilità e la presenza delle seguenti figure professionali corrispondenti alla Tipologia A:
- coordinatore/responsabile
 - medico oncologo e/o anestesista/palliativista
 - infermiere
 - psicologo
 - OSS e/o Infermiere
 - volontario con competenze socio-sanitarie

Devono essere garantiti almeno n. 2 accessi settimanali. Il PAI disciplinerà ulteriori eventuali accessi.

Il servizio è garantito sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi.

- ⇒ assicurare la reperibilità telefonica degli operatori professionali h 12 ore
- ⇒ assicurare la disponibilità e la presenza di personale volontario con competenze socio-sanitarie, adeguatamente formato, a supporto del paziente, dei familiari e degli operatori professionali
- ⇒ assicurare le prestazioni definite nel PAI
- ⇒ assicurare le medesime prestazioni - alle condizioni di cui ai punti precedenti - per ulteriori eventuali pazienti, assistibili con oneri a totale proprio carico.

ART. 9
(Aspetti economici)

L'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo omnicomprendivo di € 900,00 (novecento/zero zero) per ciascun paziente assistito.

ART. 10
(Monitoraggio dell'assistenza)

È compito dell'Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche, attraverso il proprio personale, verificare periodicamente le modalità di esecuzione del presente accordo.

In caso di gravi inadempienze dell'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche, a suo insindacabile giudizio, ne può disporre l'immediata sospensione o risoluzione.

ART. 11
(Risoluzione della convenzione)

È facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R.

È fatta salva la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto:

- da parte dell'Organizzazione _____, in caso di mancato pagamento delle competenze spettanti entro 90 giorni;
- da parte dell'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche nel caso in cui la _____, durante il corso di validità del contratto sospenda in tutto od in parte e per tempo qualsiasi il servizio o non lo esegua in modo regolare o completo, l'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche potrà provvedervi come crede più opportuno a spese dell'affidataria, a carico della quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante dalle dette inadempienze e dai provvedimenti che l'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche sia costretta ad ottenere di conseguenza. L'applicazione delle norme del presente articolo non esclude da parte dell'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche la possibilità di risolvere in tronco il contratto né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni.

ART. 12
(Durata)

La presente convenzione avrà la durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018.

L'Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche si riserva di prorogare i termini stabiliti per il tempo necessario ad indire una nuova selezione e comunque per un tempo massimo di 6 mesi.

In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o normative la convenzione può essere rivista.

ART. 13
(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Macerata.

ART. 14
(Riservatezza)

In particolare l'Organizzazione _____ si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si impegna altresì ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione.

Il legale rappresentante dell'Organizzazione _____, con la sottoscrizione della presente convenzione, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e dovrà provvedere a trasmettere alla azienda sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed entro il 28 febbraio di ogni anno una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dall'Organizzazione _____ per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

Art. 15
(Flussi informativi SIAD)

L'Organizzazione _____ dovrà inserire l'attività svolta nel sistema "Cure primarie", utilizzato dall'Area Vasta n. 3 per adempiere ai flussi informativi SIAD.

ART. 16
(Norme Finali)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. nn. 5 e 40 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986, a cura della parte richiedente, che ne sopporterà il relativo onere.

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

MACERATA,

IL DIRETTORE
DI AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'ORGANIZZAZIONE
Dr. _____